



Prot. n. 0092566

del 12,3 GIU. 2020

Rep. 69/2020

OGGETTO: Annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21 nonies della Legge n°241/1990 e ss.mm.ii. dell'autorizzazione di questo Ufficio n° 0078652 del 27.05.2020

L'INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA

- **Visto** il D.D.G. n. 35 del 31.01.2019 con cui gli è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio Ufficio del Genio Civile di Ragusa;
- **Visto** il R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*;
- **Vista** la legge n°241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- **Vista** la legge regionale n°7 del 21 maggio 2019 *Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*;
- **Visto** il Piano Regolatore Generale Regionale degli Acquedotti, aggiornato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n°167 del 20 aprile 2012;
- **Vista** l'autorizzazione di questo Ufficio n° 0078652 del 27.05.2020, rilasciata dalla U.O.5 *Concessioni e Autorizzazioni Acque - impianti elettrici*, con la quale si autorizza la Ditta Blanco Petroli s.r.l. PIVA 00823180880, con sede a Modica in Via Musebbi, n°22/D all'utilizzo di un pozzo trivellato, sito nelle terre di proprietà in C.da Gianporcaro nel comune di Ispica e precisamente nella p.lla 206 (ex 170) del Foglio 35, da uso domestico ad usi diversi (igienico ed assimilati);
- **Considerato** che la zona dove è ubicato il pozzo ricade all'interno delle zone di riserva destinate all'alimentazione degli schemi idrici previsti nel sopracitato Piano Regolatore Generale Regionale degli Acquedotti, vincolate con D.A. 15.06.1983, n°1460, schema 288 nel territorio del Comune di Ispica;
- **Vista** la Circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Lavori Pubblici del 4 dicembre 2001, n°4052 (G.U.R.S. n°63 del 28.12.2001);
- **Ritenuta** pertanto la ricorrenza della violazione normativa che prevede la preclusione per la Ditta in questione dell'attività prevista dall'art.95 del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*;
- **Richiamata** la previsione di cui all'art.21 nonies della Legge n°241/1990 e ss.mm.ii., secondo cui "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art.21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di

vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge".

- **Evidenziato** che la scelta di agire in autotutela costituisce espressione di potere discrezionale riconosciuto dall'ordinamento in capo alla Pubblica Amministrazione, che può essere legittimamente esercitato alle condizioni previste ovvero mediante l'utilizzo dell'istituto dell'annullamento d'ufficio;
- **Considerato** che nel caso di specie si ravvisa prevalente interesse pubblico all'annullamento del provvedimento autorizzatorio in questione, in quanto il pozzo ricade in una zona destinata al soddisfacimento di un uso pubblico (approvvigionamento idropotabile dei vari comuni del territorio);
- **Ritenuto** conseguentemente di dover procedere all'annullamento d'ufficio in autotutela, ex art nonies della Legge n°241/1990 e ss.mm.ii., dell'autorizzazione di questo Ufficio n° 0078652 del 27.05.2020
- **Visto** inoltre l'art.93 del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*;
- **Visto** il parere cons. 4774/16 dell'Avvocatura dello Stato- Ufficio Distrettuale di Catania del 28.12.2016 *"Interpretazione della nozione di uso domestico quale limite alla facoltà del proprietario di utilizzare liberamente le acque sotterranee nel proprio fondo, ai sensi dell'art.93 del R.D. n.1775/1933"*;
- **Considerato** per quanto sopra, la violazione dell'art.93 del R.D. n.1775/1933, in quanto la Ditta Blanco Petroli s.r.l. utilizza le acque per usi imprenditoriali;

DECRETA

1. **Di annullare** d'ufficio in autotutela ex art. 21 nonies della Legge n°241/1990 e ss.mm.ii. l'autorizzazione di questo Ufficio n° 0078652 del 27.05.2020, rilasciata alla Ditta Blanco Petroli s.r.l. PIVA 00823180880, con sede a Modica in Via Musebbi, n°22/D, all'utilizzo di un pozzo trivellato, sito nelle terre di proprietà in C.da Gianporcaro nel comune di Ispica e precisamente nella p.la 206 (ex 170) del Foglio 35;
2. **Di vietare** l'estrazione e l'utilizzazione le acque sotterranee dal pozzo trivellato, sito nelle terre di proprietà in C.da Gianporcaro nel comune di Ispica e precisamente nella p.la 206 (ex 170) del Foglio 35 da parte della Ditta Blanco Petroli s.r.l. PIVA 00823180880;
3. **Di disporre** la pubblicazione del presente decreto all'albo online dell'Ufficio.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art.224 del T.U. n.1775/33 all'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento medesimo, ovvero al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.

L'INGEGNERE CAPO
Mariano Paganò (Mariano)

